

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione 1^a;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «S. Daniele» con sede in Genzano di Lucania - costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 9 dicembre 1963 - registro società n. 652 del tribunale di Potenza;

2) società cooperativa edilizia «Monteforte» con sede in Abriola - costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 8 aprile 1977 - registro società n. 1376 del tribunale di Potenza.

Potenza, 31 luglio 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A6455

DECRETO 31 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Toscana tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine, e nomina di tre commissari liquidatori.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE**

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 15 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Toscana tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Roma e sede

amministrativa in Bucine - frazione Ambra (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del II comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Toscana tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine - frazione Ambra (Arezzo), costituita per rogito notaio dottor Lionello Signorini in data 23 novembre 1970, n. rep. 28034, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ed i signori: rag. Carlo Luigi Turchi, nato a Siena il 27 febbraio 1940, residente in via del Bosco n. 53 - S. Giovanni a Cerreto - Castelnuovo Berardenga (Siena); dott. Alessandro Vignani, nato ad Arezzo il 23 agosto 1955 ed ivi residente - località San Marco n. 39/B ed il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958 ed ivi residente in via Benedetto Varchi, 17, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6389

DECRETO 31 luglio 1997.

Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, di modificazione all'ordinamento del Ministero medesimo, e in particolare gli articoli da 3 a 10, riguardanti gli ispettorati del lavoro;

Visto il decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione della regione siciliana;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608 concernente «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale»;

Visto l'art. 9-bis, comma 14, della predetta legge nella parte in cui prevede che «il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro»;

Ritenuta urgente la necessità di dare attuazione alla predetta disposizione normativa allo scopo di rafforzare la funzione ispettiva onde garantire una maggiormente tutela delle condizioni di lavoro;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 - «Criteri generali di organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»;

Vista la propria nota di Gabinetto n. 62452/G/41 del 18 luglio 1997 concernente la richiesta di parere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 349/1993-2-1987 del 23 luglio 1997, con la quale viene espresso parere favorevole all'istituzione di un apposito reparto da denominarsi «Comando carabinieri ispettorato del lavoro», al fine di uniformarlo ad altri comandi operanti alle dipendenze di vari Dicasteri;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Comando carabinieri ispettorato del lavoro», composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro opera su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro. Per la regione Sicilia, resta

fermo quanto previsto dal decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, citato in premessa.

Art. 3.

Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1 sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro.

Art. 4.

Sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale e per il funzionamento del Comando e delle sue articolazioni periferiche.

Le spese relative all'armamento ed equipaggiamento ordinario individuale del personale sono sostenute dall'Arma dei carabinieri.

La consistenza organica del Comando e dei nuclei periferici è fissata nell'annessa tabella.

Art. 5.

Il personale dell'Arma che presta servizio presso il comando è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto può essere consentito, su valutazione dai comandanti dei nuclei, l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere ed alle condizioni operative ambientali.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro: TREU

COMANDO /REP. OPV./ NIL	U	Isp.	Sovr.	App./Car.	TOTALE
COMANDO	2 (a)	1	2	2	7
REPARTO OPERATIVO	-	11	5	10	26
MILANO, ROMA (totale reparti 2)	-	2	4	5	11
TORINO, NAPOLI (totale reparti 2)	-	2	3	4	9
PALESMO (compreso n°1 Isp. c/o Reg. Siciliana) (totale reparti 1)	-	4	2	1	7
BARI, CATANIA, FIRENZE, LECCE, MESSINA (totale reparti 5)	-	2	2	1	5
AGRIGENTO, BOLOGNA, BRINDISI, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CASERTA, COSENZA, ENNA, GENOVA, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI. (totale reparti 12)	-	2	1	1	4
BERGAMO, BRESCIA, FOGGIA, PARMA, PIACENZA. (totale reparti 5)	-	1	2	1	4
ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO, ASCOLI PICENO, ASTI, AVELLINO, BELLUNO, BENEVENTO, CAMPOBASSO, CATANZARO, COMO, CREMONA, CUNEO, CHIETI, FERRARA, FORLÌ, FROSINONE, GORIZIA, GROSSETO, IMPERIA, ISERNIA, L'AQUILA, LA SPEZIA, LATINA, LIVORNO, LUCCA, MACERATA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MATERA, MODENA, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PADOVA, PAVIA, PERUGIA, PESARO, PESCARA, PISA, PISTOIA, PORDENONE, POTENZA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, RIETI, RIMINI, ROVIGO, SALERNO, SASSARI, SAVONA, SIENA, SONDRIO, TARANTO, TERAMO, TERNI, TREVISO, TRIESTE, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERCELLI, VERONA, VICENZA, VITERBO. (totale reparti 66)	-	1	1	1	3
AOSTA (totale reparti 1)	-	1	1	-	2
TOTALI (b)	2(a)	130	122	119	373

(a) - Di cui 1 Col. / Ten. Col. (Comandante del CCIL e 1 Ten. Col / Magg. (Vice Comandante);

(b) - Comprende 20 Isp., 12 Sovr. e 19 App. Car. già previsti per la Reg. Siciliana.

97A6553